IL RISCHIO BIOLOGICO DA COVID-19 VALUTAZIONE E PROCEDURE DI SANIFICAZIONE

Relazione del Dott. Chim. Monica Biglietto

INTRODUZIONE

Dr.ssa Monica Biglietto lezione del 25/05/2020
Centro Formazione e Sicurezza Benevento

SCOPO

Ai sensi dei Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri emanati in questi giorni è OBBLIGATORIO per ogni Datore di Lavoro **INFORMARE I LAVORATORI** circa il comportamento da adottare in questa particolare situazione di emergenza. Quindi fornire **INDICAZIONI OPERATIVE**, da attuare nel rispetto dei principi di precauzione e proporzionalità, finalizzate a incrementare, nell'ambiente di lavoro (**non sanitario**), l'efficacia delle **MISURE DI CONTENIMENTO ADOTTATE PER CONTRASTARE L'EPIDEMIA DI COVID-19**

CAMPO DI APPLICAZIONE

Le indicazioni operative riguardano

TUTTI GLI AMBIENTI DI LAVORO E RELATIVO PERSONALE IMPIEGATO A VARIO TITOLO

Ogni lavoratore dovrà seguire scrupolosamente quanto indicato dall'azienda al fine di proteggere lapropria salute e tutelare la salute degli altri.

Quanto indicato in questa particolare situazione di emergenza rientra nell'obbligo dei lavoratori sancito dall' Art. 20 del D.Lgs 81/2008 .

Art. 20 D.Lgs 81/08 comma 1

1. ***Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.***

DEFINIZIONI

Dr.ssa Monica Biglietto lezione del 25/05/2020
Centro Formazione e Sicurezza Benevento

I microorganismi:

Organismi viventi visibili solo al microscopio

Possono essere:

- ✓patogeni per gli animali
- ✓patogeni per i vegetali
- ✓Patogeni su soggetti debilitati
- ✓Indifferenti
- ✓Alterativi delle caratteristiche organolettiche dei prodotti
- ✓Utili (es. lieviti, fermenti, ecc.)

BATTERI

Cocchi (batteri sferici)

Bacilli (bastoncini)

Altri

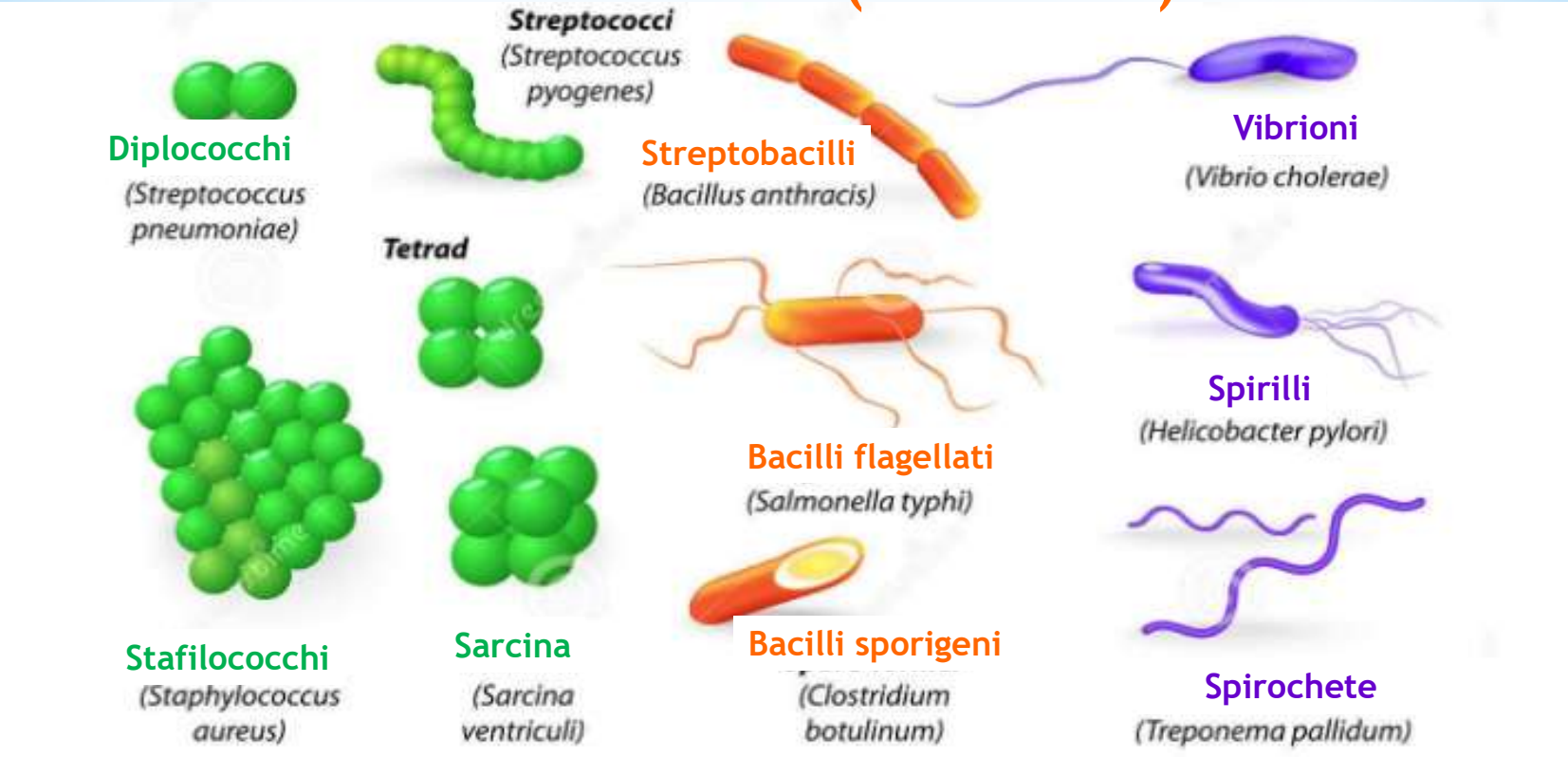

VIRUS

Il termine "virus" deriva dal latino e significa "veleno"

I virus non sono considerati esseri viventi, pur avendo con essi alcuni aspetti in comune.

Gli aspetti in comune con i viventi sono:

- sono formati da biomolecole (in particolare proteine e acidi nucleici)
- dispongono di materiale genetico (sotto forma di RNA o DNA)

i caratteri che invece li differenziano dagli esseri viventi sono:

- non hanno organizzazione cellulare
- non hanno metabolismo proprio
- non sono in grado di riprodursi autonomamente

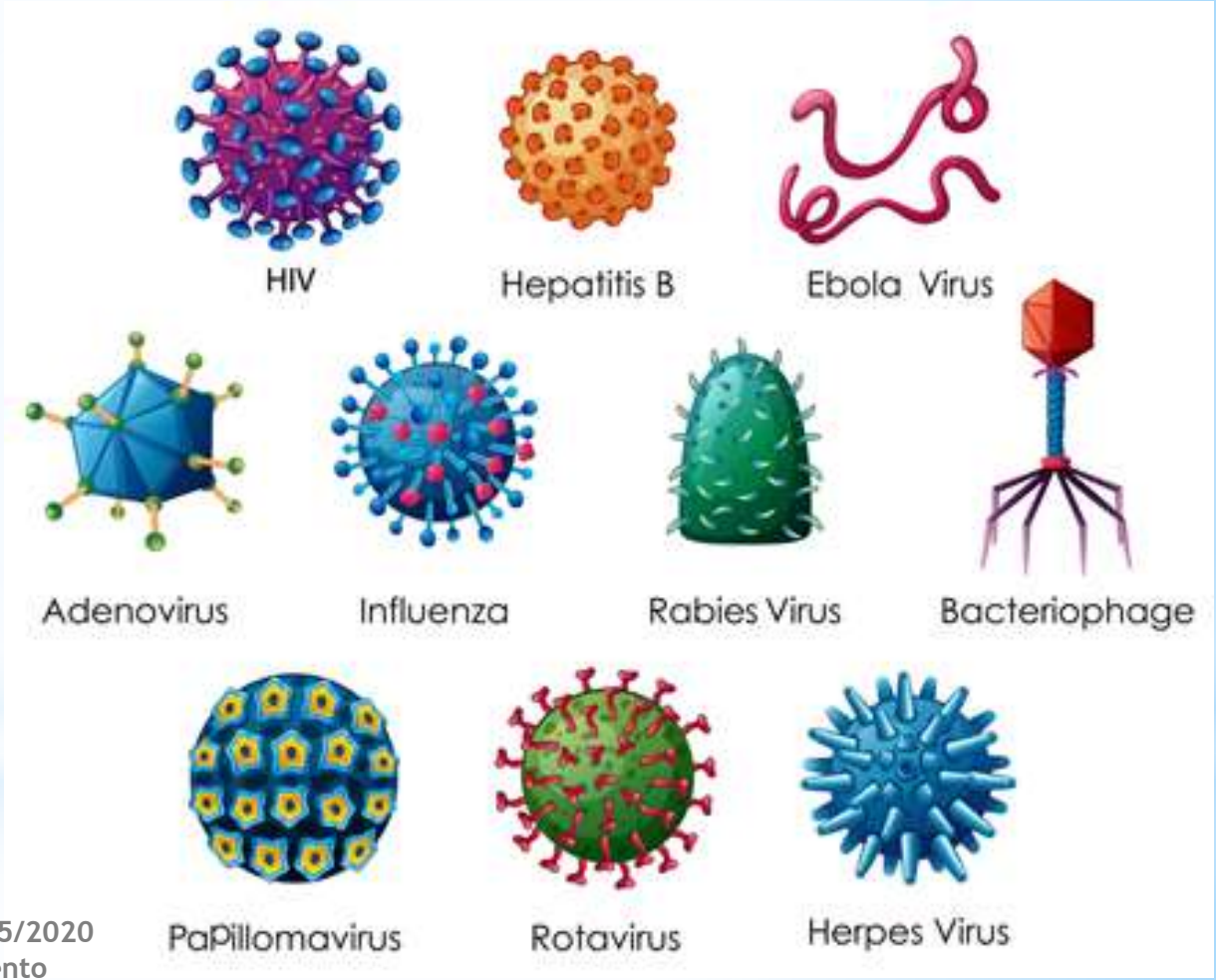

Dr.ssa Monica Biglietto lezione del 25/05/2020
Centro Formazione e Sicurezza Benevento

Coronavirus:

I coronavirus sono una vasta famiglia di virus noti per causare malattie che vanno dal comune raffreddore a malattie più gravi come la Sindrome respiratoria mediorientale (MERS, Middle East respiratory syndrome) e la Sindrome respiratoria acuta grave (SARS, Severe acute respiratory syndrome).

I Coronavirus sono stati identificati a metà degli anni '60 e sono noti per infettare l'uomo e alcuni animali (inclusi uccelli e mammiferi). Le cellule bersaglio primarie sono quelle epiteliali del tratto respiratorio e gastrointestinale.

SARS-CoV-2:

Un nuovo coronavirus è un nuovo ceppo di coronavirus che non è stato precedentemente mai identificato nell'uomo. In particolare quello denominato SARS-CoV-2 (precedentemente 2019-nCoV), non è mai stato identificato prima di essere segnalato a Wuhan, in Cina, a dicembre 2019.

Nella prima metà del mese di febbraio l'International Committee on Taxonomy of Viruses (ICTV), che si occupa della designazione e della denominazione dei virus (ovvero specie, genere, famiglia, ecc.), ha assegnato al nuovo coronavirus il nome definitivo: "Sindrome respiratoria acuta grave coronavirus 2" (SARS-CoV-2). A indicare il nome è stato un gruppo di esperti incaricati di studiare il nuovo ceppo di coronavirus. Secondo questo pool di scienziati il nuovo coronavirus è fratello di quello che ha provocato la Sars (SARS-CoVs), da qui il nome scelto di SARS-CoV-2.

COVID-19:

Nella prima metà del mese di febbraio (precisamente l'11 febbraio) l'OMS ha annunciato che **la malattia respiratoria causata dal nuovo coronavirus è stata chiamata COVID-19**. La nuova sigla è la sintesi dei termini CO-rona VI-rus D-isease e dell'anno d'identificazione, 2019.

Droplets:

Si definiscono droplets le goccioline prodotte naturalmente dall'uomo con la respirazione, con la fonazione, con gli starnuti e con la tosse. Vi si riscontrano di norma vari tipi di cellule facenti parte abitualmente del tratto respiratorio, ma possono riscontrarvisi anche microorganismi, tra cui batteri, funghi e virus.

I droplets di diametro maggiore (> 5 micron, quelli comunemente prodotti starnutendo) tendono a cadere al suolo a distanze variabili (almeno 1 metro) in base alla loro dimensione, dalla velocità alla quale vengono emessi e da condizioni ambientali (flusso d'aria, temperatura e umidità relativa) le quali possono anche influenzarne la massa tramite l'evaporazione. Se inalati, tendono ad arrestarsi nelle vie aeree superiori (naso ed orofaringe).

Epidemia:

Con il termine epidemia si intende la manifestazione frequente e localizzata – ma limitata nel tempo – di una malattia infettiva, con una trasmissione diffusa del virus.

L’epidemia si verifica quando un soggetto ammalato contagia più di una persona e il numero dei casi di malattia aumenta rapidamente in breve tempo.

L’infezione si diffonde in una popolazione costituita da un numero sufficiente di soggetti suscettibili.

Pandemia:

La pandemia è la diffusione di un **nuovo virus** da uomo a uomo in più continenti o comunque in vaste aree del mondo. La fase pandemica è caratterizzata da una trasmissione alla maggior parte della popolazione.

Quarantena (o isolamento fiduciario):

È **un periodo di isolamento e di osservazione di durata variabile** che viene richiesta per persone che potrebbero portare con sé microrganismi responsabili di malattie infettive.

L'origine del termine quarantena si riferisce alla durata originaria di quaranta giorni, che in passato si applicava rigorosamente soprattutto a chi proveniva dal mare. Oggi, il tempo indicato per la quarantena varia a seconda delle varie malattie infettive, in particolare relativamente al periodo d'incubazione identificato per quella malattia infettiva.

Per il coronavirus la misura della quarantena è di 14 giorni, e si applica sia a persone affette da COVID-19 che non necessitano ricovero. sia a persone che potrebbero sviluppare la malattia per aumentato rischio (ad esempio essere stato un contatto stretto di un caso o provenire da una zona ad alta circolazione locale del virus).

Le condizioni per l'applicazione della quarantena sono definite dalle circolari del Ministero della Salute. I soggetti in isolamento fiduciario devono rispettare alcune regole tra cui quella di non lasciare il luogo della quarantena e non ricevere visitatori.

Soggetto “asintomatico”:

È un soggetto che, nonostante abbia una infezione, non presenta alcun sintomo. Una malattia può rimanere asintomatica per brevi o lunghi periodi prima che si manifestino i sintomi; alcuni microrganismi possono causare sia malattie con sintomi che infezioni asintomatiche.

La presenza di pazienti asintomatici e la possibilità che essi possano trasmettere la malattia sembra possibile anche nel caso del SARS-CoV-2, tuttavia, secondo l’OMS, la maggior parte dei casi di trasmissione avviene attraverso le persone sintomatiche.

RICAPITOLANDO

Il termine **SARS-CoV-2** (Severe Acute Respiratory Syndrome Corona Virus 2) si indica il **Virus** (precedentemente denominato 2019-nCov), mentre con il termine **COVID-19** (COrona VIrus Disease-2019) si indica la **malattia provocata dal SARS-CoV-2**.

Il COVID-19 è stato definito dall'OMS pandemia.

ACCENNI SUL RISCHIO BIOLOGICO

Dr.ssa Monica Biglietto lezione del 25/05/2020
Centro Formazione e Sicurezza Benevento

IL RISCHIO BIOLOGICO

Il **rischio biologico** o anche **Biorischio** (in inglese: *Biohazard*) si riferisce a sostanze di origine biologica (***Agente Biologico***) potenzialmente dannose per la salute di un qualsiasi essere vivente.

Il termine e il simbolo associato sono generalmente utilizzati come avvertimento per evitare l'esposizione senza le dovute precauzioni e per indicare la corretta procedura di smaltimento dei rifiuti connessi

IL RISCHIO BIOLOGICO IN AMBIENTE DI LAVORO

Il rischio biologico in ambiente di lavoro si identifica con la determinazione del rischio di esposizione ad ***agenti biologici*** e con la conseguente strategia di prevenzione che richiede specifiche misure di protezione previste dagli adempimenti del ***Titolo X del D.Lgs. 81/08.***

Dr.ssa Monica Biglietto lezione del 25/05/2020
Centro Formazione e Sicurezza Benevento

DEFINIZIONE DI AGENTE BIOLOGICO

Secondo il D.Lgs 81/08 (art. 267)

Qualsiasi **microrganismo** anche se geneticamente modificato, coltura cellulare ed endoparassita umano che potrebbe provocare infezioni, allergie o intossicazioni.

Microrganismo: è inteso come qualsiasi entità microbiologica, cellulare o meno, in grado di riprodursi o trasferire materiale genetico

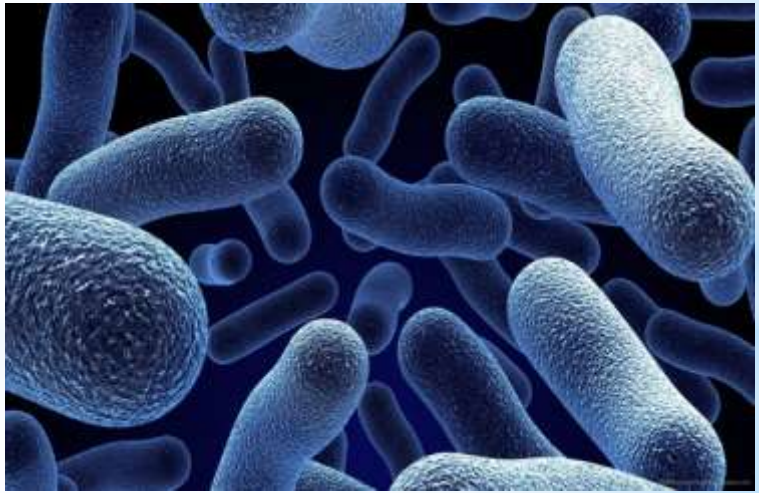

CLASSIFICAZIONE DI AGENTE BIOLOGICO

Secondo il D.Lgs 81/08 (art. 268)

Degli **Agenti Biologici**, secondo l' Allegato XLVI D. Lgs. 81/2008 fanno parte:

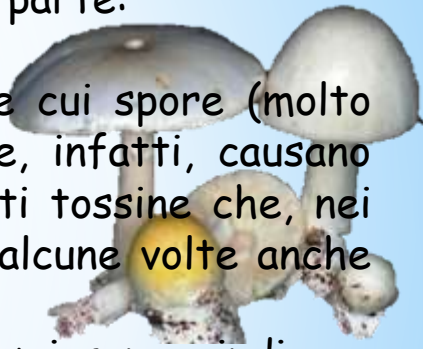

- **Muffe:** Sono microrganismi pluricellulari di dimensioni variabili, le cui spore (molto piccole) possono causare vari problemi. Le spore di alcune muffe, infatti, causano potenti allergie; inoltre, le spore di alcuni funghi rilasciano potenti tossine che, nei polmoni e/o nell'apparato gastro-intestinale, creano infiammazioni alcune volte anche letali. (Es. ***Amanita Phalloide***)
- **Batteri:** Microrganismi unicellulari di dimensioni variabili da 0,2 a 10 micron, quindi visibili al microscopio ottico, possono, se patogeni, provocare infezioni nell'uomo e/o negli animali. (Es. ***Legionella***)
- **Virus:** Tra i più piccoli agenti infettivi visibili al microscopio elettronico di dimensioni comprese tra i 10 e i 200 nm. Possono moltiplicarsi solamente all'interno di una cellula vivente ed agiscono trasferendo il loro patrimonio genetico nella cellula ospite. (Es. ***Herpes, Influenza***)
- **Tossine:** Si tratta di sostanze tossiche prodotte da specie fungine e batteriche che possono causare gravi danni nell'ospite.

PERICOLOSITA' DEGLI AGENTI BIOLOGICI

- **Patogenicità**: riferibile alla capacità di produrre malattia a seguito di infezione

- **Infettività**: intesa come capacità di un microrganismo di penetrare e moltiplicarsi all'interno dell'**ospite**

- **Trasmissibilità**: intesa come la capacità di un microrganismo di essere trasmesso da un soggetto infetto ad un soggetto suscettibile

- **Neutralizzabilità**: ossia la disponibilità di efficaci misure **profilattiche** per prevenire la malattia o **terapeutiche** per la sua cura

CLASSIFICAZIONE DI AGENTE BIOLOGICO

Secondo il D.Lgs 81/08 (art. 268)

Il D.Lgs 81/08 ha classificato i diversi agenti biologici in base alla loro pericolosità valutata sia nei confronti della salute dei lavoratori che della popolazione generale

Gli **Agenti Biologici** vengono quindi classificati in classi di rischio in base **alla loro pericolosità**:

Classi di rischio in base alla pericolosità crescente

- **Classe I**: agente che presenta poche probabilità di causare malattie in soggetti umani. (Patogeni Opportunisti)
- **Classe II**: agente che può causare malattie in soggetti umani e costituire un rischio per i lavoratori; è poco probabile che si propaghi nella comunità; sono disponibili di norma efficaci misure profilattiche o terapeutiche. (Es. Legionella)
- **Classe III**: agente che può causare malattie gravi in soggetti umani e costituire un serio rischio per i lavoratori; può propagarsi nella comunità; sono disponibili di norma efficaci misure profilattiche o terapeutiche. (Es. Virus della sindrome di immunodeficienza umana: HIV-AIDS)
- **Classe IV**: agente che può causare malattie gravi in soggetti umani e costituire un serio rischio per i lavoratori; può presentare un elevato rischio di propagazione nella comunità; **non sono disponibili** di norma efficaci misure profilattiche o terapeutiche. (Es. Febbri emorragiche: Ebola)

I Coronavirus precedenti al virus Sars-Cov-2 erano stati inseriti in classe II

Il virus SARS-CoV-2 invece è classificabile tra la classe III e la classe IV in quanto «**non sono disponibili** (al momento) efficaci misure profilattiche o terapeutiche»

PERICOLOSITA' DEGLI AGENTI BIOLOGICI

Vi sono diverse modalità di trasmissione degli ***Agenti Biologici***:

1. **Contatto Diretto: con persona malata**
2. **Contatto Indiretto: con oggetti e/o strumenti contaminati**
3. **Inalazione di goccioline di grandi e piccole dimensioni: Droplet**
4. Ingestione accidentale: intossicazioni
5. Vettori esterni: zanzare, zecche
6. Via parenterale: taglio, puntura d'ago accidentale

IL RISCHIO BIOLOGICO IN AMBIENTE DI LAVORO

Secondo il D.Lgs 81/08 (art. 266)

L'art. 266 del *D.Lgs 81/08* indica che le norme del *Titolo X* si applicano a tutte le attività lavorative nelle quali vi è rischio di «***Esposizione ad agenti biologici***».

USO DELIBERATO

Gli ***Agenti Biologici*** vengono DELIBERATAMENTE INTRODOTTI nel ciclo lavorativo per essere trattati, manipolati, trasformati ovvero sfruttate le proprietà biologiche dell'agente stesso oppure volutamente isolati, coltivati o trattati per accertarne la presenza, il tipo e/o la quantità nei campioni in esame.

ESPOSIZIONE POTENZIALE

Attività in cui si può evidenziare la presenza di ***Agenti Biologici***, anche in concentrazioni elevate, ma come fatto episodico e non volontario; manca cioè il deliberato intento di farne oggetto dell'attività lavorativa.

IL RISCHIO BIOLOGICO IN AMBIENTE DI LAVORO

Secondo il D.Lgs 81/08 (art. 266)

L'art. **266 del *D.Lgs 81/08*** indica che le norme del *Titolo X* si applicano a tutte le attività lavorative nelle quali vi è rischio di «***Esposizione ad agenti biologici***».

USO DELIBERATO

- **Università e Centri di ricerca**
- **Sanità, Zootecnia e Veterinaria**
- **Farmaceutica**
- **Alimentare: produzione per biotrasformazione (vino,birra, formaggi, zuccheri)**
- **Chimica : produzione per biotrasformazione di composti vari (es. detersivi, prodotti per la concia del cuoio)**
- **Energia: produzione per biotrasformazione di vettori energetici (etanolo, metanolo, metano) usando residui agricoli e agroalimentari o altre biomasse**
- **Ambiente: trattamento rifiuti - uso di microrganismi (batteri) con funzioni degradativa aerobica e anaerobica**
- **Agricoltura: uso di microrganismi azotofissatori, uso di antiparassitari microbici: batteri, funghi, virus**
- **Industria delle biotecnologie: produzione di microrganismi selezionati**

ESPOSIZIONE POTENZIALE

- **Industria alimentare**
- **Agricoltura**
- **Zootecnia**
- **Macellazione carni**
- **Piscicoltura**
- **Servizi veterinari**
- **Industria di trasformazione di derivati animali (cuoio, pelle, lana ecc.)**
- **Servizi sanitari (ospedali, ambulatori, studi dentistici,servizi di assistenza)**
- **Servizi di raccolta, trattamento, smaltimento dei rifiuti**
- **Impianti industriali di sterilizzazione, disinfezione e lavaggio di materiali potenzialmente infetti**
- **Impianti depurazione acque di scarico**
- **Manutenzione impianti fognari**

VALUTAZIONE DEL RISCHIO BIOLOGICO

- Definire e caratterizzare le ***misure di sicurezza*** è di importanza fondamentale nelle strutture ove il ***Rischio Biologico*** è parte integrante dell'attività lavorativa. (DVR)

- Ai sensi dell' **art. 271 D.Lgs 81/08** è necessario evidenziare se esiste un "***rischio di esposizione***" ad agenti biologici dei lavoratori

- Ai sensi dell' **art. 272 D.Lgs 81/08** è necessario definire le ***misure tecniche, organizzative procedurali*** attuate o da dover attuare per evitare l'esposizione, individuando e definendo i necessari interventi di protezione:
  - ***Evitare l'utilizzazione di agenti biologici nocivi***
  - ***Limitare al minimo i lavoratori esposti***
  - ***Progettare adeguatamente i processi lavorativi***
  - ***Adottare misure collettive di protezione o individuali qualora non sia possibile evitare altrimenti l'esposizione***
  - ***Adottare misure igieniche per prevenire e ridurre al minimo la propagazione accidentale***
  - ***Usare il segnale di rischio biologico***
  - ***Definire misure d'emergenza***
  - ***Verificare la presenza di agenti biologici sul luogo di lavoro***
  - ***Predisporre i mezzi necessari per la raccolta, l'immagazzinamento e lo smaltimento dei rifiuti***
  - ***Concordare procedure per manipolazione e trasporto di agenti biologici in sicurezza***

FASI DELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO PER LA PROTEZIONE DA AGENTI BIOLOGICI

I FASE: ***Identificazione delle sorgenti di rischio, definizione e caratterizzazione degli agenti biologici:***

- **Descrizione dell'** ***attività lavorativa*** ed **analisi delle modalità lavorative**
- **Individuazione degli** ***agenti biologici*** connessi con l'ambiente o con il posto di lavoro che sono da considerarsi sorgenti di rischio
- ***Modalità di trasmissione*** dei possibili agenti eziologici di patologie per l'uomo in relazione alle rispettive cariche infettanti
- Considerazione dei rischi per la sicurezza e la salute dovuti a ***fattori trasversali***: organizzazione del lavoro, fattori psicologici-ergonomici, condizioni di lavoro difficili

II FASE: ***Individuazione dei rischi di esposizione:***

- **Misure di sicurezza attuate:** formazione, informazione, piani di lavoro, processi a ciclo chiuso, automazione, dispositivi individuali di protezione, sorveglianza sanitaria

FASI DELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO PER LA PROTEZIONE DA AGENTI BIOLOGICI

III FASE: ***Stima del Rischio Residuo***

- **"Verifica" dell'accettabilità** delle condizioni igienico-ambientali per la protezione dell'operatore
- **"Misura" dei parametri di rischio** e loro quantificazione nel caso di situazioni di elevato rischio potenziale
- **Risultati** della valutazione dei Rischi Residui

IV FASE: ***Programma integrato delle misure di sicurezza e prevenzione***

- **Misure di riduzione ed abbattimento del rischio**: (considerare come potenzialmente infetti tutti i campioni di sangue e di liquidi corporei da qualunque paziente provengano) utilizzo DPI, Lavaggio mani, contenitori e strumenti di sicurezza, corretti metodi di lavoro
- **Informazione e formazione di ogni singolo lavoratore**
- **Sorveglianza sanitaria** (tenere sotto controllo la salute del lavoratore)
- **Profilassi vaccinale**

In che direzione si sta andando?

METODOLOGIA DI VALUTAZIONE

Rischio da contagio da SARS-CoV-2, in occasione di lavoro, classificato secondo:

-Esposizione: la <u>probabilità di venire in contatto con fonti di contagio</u> nello svolgimento delle specifiche attività lavorative (es. settore sanitario, gestione dei rifiuti speciali, laboratori di ricerca, ecc.);

- Prossimità: le <u>caratteristiche intrinseche di svolgimento</u> del lavoro che non permettono un sufficiente distanziamento sociale (es. specifici compiti in catene di montaggio) per parte del tempo di lavoro o per la quasi totalità;

-Aggregazione: la tipologia di lavoro che prevede il contatto con altri soggetti oltre ai lavoratori dell'azienda (es. ristorazione, commercio al dettaglio, spettacolo, alberghiero, istruzione, ecc.).

INAIL

ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO

Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione

Dr.ssa Monica Biglietto lezione del 25/05/2020
Centro Formazione e Sicurezza Benevento

METODOLOGIA DI VALUTAZIONE INTEGRATA

Viene di seguito illustrata una matrice di rischio elaborata sulla base del confronto di scoring attribuibili per ciascun settore produttivo per le prime due variabili con le relative scale:

- **esposizione**

o 0 = probabilità bassa (es. lavoratore agricolo);
o 1 = probabilità medio-bassa;
o 2 = probabilità media;
o 3 = probabilità medio-alta;
o 4 = probabilità alta (es. operatore sanitario).

- **prossimità**

o 0 = lavoro effettuato da solo per la quasi totalità del tempo;
o 1 = lavoro con altri ma non in prossimità (es. ufficio privato);
o 2 = lavoro con altri in spazi condivisi ma con adeguato distanziamento (es. ufficio condiviso);
o 3 = lavoro che prevede compiti condivisi in prossimità con altri per parte non predominante del tempo (es. catena di montaggio);
o 4 = lavoro effettuato in stretta prossimità con altri per la maggior parte del tempo (es. studio dentistico).

Il punteggio risultante da tale combinazione viene corretto con un fattore che tiene conto della terza scala:

- **aggregazione**

o 1.00 = presenza di terzi limitata o nulla (es. settori manifatturiero, industria, uffici non aperti al pubblico);
o 1.15 (+15%) = presenza intrinseca di terzi ma controllabile organizzativamente (es. commercio al dettaglio, servizi alla persona, uffici aperti al pubblico, bar, ristoranti);
o 1.30 (+30%) = aggregazioni controllabili con procedure (es. sanità, scuole, carceri, forze armate, trasporti pubblici);
o 1.50 (+50%) = aggregazioni intrinseche controllabili con procedure in maniera molto limitata (es. spettacoli, manifestazioni di massa).

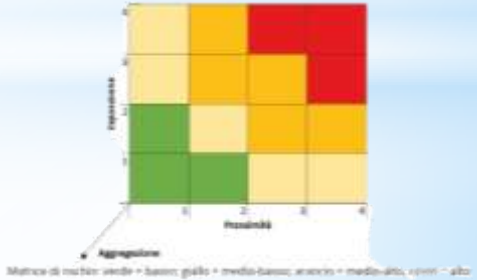

Codice Ateco 2007	Descrizione	Numero di occupati (ISTAT 2019) in migliaia	Classe di Rischio
A	AGRICOLTURA, SILVICOLTURA E PESCA	930.0	BASSO
C	ATTIVITÀ MANIFATTURIERE	3957.0	BASSO
	MANUTENTORI		MEDIO-ALTO
D	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA, GAS, VAPORE E ARIA CONDIZIONATA	80.2	BASSO
E	FORNITURA DI ACQUA; RETI FOGNARIE, ATTIVITÀ DI GESTIONE DEI RIFIUTI E RISANAMENTO	231.7	BASSO
	OPERATORI ECOLOGICI		MEDIO-BASSO
F	COSTRUZIONI	1555.6	BASSO
	OPERAI EDILI		MEDIO-BASSO
G	COMMERCIO ALL'INGROSSO E AL DETTAGLIO; RIPARAZIONE DI AUTOVEICOLI E MOTOCICLI	3737.8	BASSO
	FARMACISTI		ALTO
	CASSIERI		MEDIO-BASSO
H	TRASPORTO E MAGAZZINAGGIO	1200.9	BASSO
	CORRIERI		MEDIO-ALTO
I	ATTIVITÀ DEI SERVIZI DI ALLOGGIO E DI RISTORAZIONE	1694.1	BASSO
	ADDETTI ALLE MENSE		MEDIO-ALTO
	CAMERIERI		MEDIO-ALTO
J	SERVIZI DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE	642.8	BASSO
K	ATTIVITÀ FINANZIARIE E ASSICURATIVE	631.4	BASSO
M	ATTIVITÀ PROFESSIONALI, SCIENTIFICHE E TECNICHE	1718.3	BASSO
	MICROBIOLOGI		MEDIO-ALTO
O	AMMINISTRAZIONE PUBBLICA E DIFESA; ASSICURAZIONE SOCIALE OBBLIGATORIA	1217.4	BASSO
	FORZE DELL'ORDINE		ALTO
P	ISTRUZIONE	1592.9	MEDIO-BASSO
Q	SANITA' E ASSISTENZA SOCIALE	1989.0	ALTO
	LAVORATORI DELLO SPETTACOLO		MEDIO-ALTO
	INTERPRETI		MEDIO-ALTO
	ATLETI PROFESSIONISTI		ALTO
S	ALTRE ATTIVITÀ DI SERVIZI	754.0	BASSO
	AGENZIE FUNEBRI		ALTO
	PARRUCCHIERI		ALTO

1 - Misure organizzative (spazi, turni, etc…)

2- Misure di prevenzione e protezione (inf/for, sanificazione ambienti, DPI, Sorv.Sanit., ecc)

3- Misure specifiche per la prevenzione dell'attivazione di focolai epidemici

Tabella di riepilogo delle classi di rischio e aggregazione sociale

ATECO 2007	Descrizione	Classe di aggrega-zione sociale	Classe di Rischio	SETTORI ATTIVI/ SOSPESI DM 25/03 MISE	SETTORI ATTIVI/ SOSPESI DPCM 10/04	ATTIVI *(migliaia)*	SOSPESI *(migliaia)*
Q	**SANITA' E ASSISTENZA SOCIALE**						
86	ASSISTENZA SANITARIA	3	ALTO	ATTIVO	ATTIVO	1.328	
87	SERVIZI DI ASSISTENZA SOCIALE RESIDENZIALE	3	MEDIO-ALTO	ATTIVO	ATTIVO	317	
88	ASSISTENZA SOCIALE NON RESIDENZIALE	3	ALTO	ATTIVO	ATTIVO	277	
P	**ISTRUZIONE**						
85	ISTRUZIONE	3	MEDIO-BASSO	ATTIVO	ATTIVO	1.589	

LEGISLAZIONE VIGENTE

Dr.ssa Monica Biglietto lezione del 25/05/2020
Centro Formazione e Sicurezza Benevento

LEGISLAZIONE VIGENTE IN CAMPANIA PER IL COVID-19

Decreto Legge 23.02.2020 n°06 – MISURE URGENTI IN MATERIA DI CONTENIMENTO E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLGICA DA COVID 19 -;
alla Direttiva n°01/2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri per la Pubblica Amministrazione;
al DPCM del 04.03.2020;
al DPCM 08.03.2020;
al DPCM del 09.03.2020;
al DPCM del 11.03.2020;
alla ordinanza Regione Campania n° 8 del 08.03.2020;
alla ordinanza Regionale Campania n°13 del 12.03.2020;
alla ordinanza Regionale n°14 del 12.03.2020
alla ordinanza Regionale n°15 del 13.03.2020
alla ordinanza regionale n°16 del 13.03.2020
al Protocollo Condiviso del 14.03.2020
al DPCM del 17.03.2020
alla ordinanza Regionale n° 19 del 20.03.2020
al DPCM 22.03.202
alla ordinanza Regionale n°20 del 22.03.2020
al DPCM 25.03.2020
alla Ordinanza regionale n°21 del 23.03.2020
alla ordinanza regionale n° 23 del 25.03.2020
al DPCM 01.04.2020
alla ordinanza regionale n°27 del 03.04.2020
alla ordinanza regionale n° 27 del 09.04.2020
al DPCM 10.04.2020
alla ordinanza Regionale n° 31 DEL 12.04.2020
Chiarimento n. 18 del 15/4/2020 all'Ordinanza n. 32 del 12/4/2020
Chiarimento n. 19 del 15/4/2020 all'Ordinanza n. 32 del 12/4/2020

Dr.ssa Monica Biglietto lezione del 25/05/2020
Centro Formazione e Sicurezza Benevento

LEGISLAZIONE VIGENTE IN CAMPANIA PER IL COVID-19

Ordinanza n. 32 del 12/4/2020
Ordinanza n. 33 del 13/4/2020
Ordinanza n. 34 del 18/04/2020
Ordinanza n. 35 del 19/04/2020
Ordinanza n. 36 del 20/04/2020
Chiarimento n.24 del 29 aprile 2020 all'Ordinanza n.37 (e 39) del 22 aprile 2020 (25 aprile) e ss.mm.ii.
Ordinanza n. 37 del 22/4/2020
Ordinanza n. 38 del 23/4/2020
Chiarimento n.23 all'Ordinanza n.39 del 25 aprile 2020
Chiarimento n.24 del 29 aprile 2020 all'Ordinanza n.37 (e 39) del 22 aprile 2020 (25 aprile) e ss.mm.ii.
Ordinanza n. 39 del 25/04/2020
DPCM 26 aprile 2020
Decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28
Ordinanza n. 40 del 30/04/2020
Ordinanza n. 41 del 01/05/2020 (con allegato)
Ordinanza n. 42 del 02/05/2020
Chiarimento n. 25 del 04/05/2020Ordinanza n. 46 del 09/05/2020
Ordinanza n. 43 del 03/05/2020
Ordinanza n. 44 del 04/05/2020
Ordinanza n. 45 del 08/05/2020
Allegato Ordinanza n. 45
Decreto-legge 10 maggio 2020, n. 29
Decreto-legge 10 maggio 2020, n. 30

Dr.ssa Monica Biglietto lezione del 25/05/2020
Centro Formazione e Sicurezza Benevento

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti condivide con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ANCI, UPI, Anas S.p.A., RFI, ANCE, Alleanza delle Cooperative, Feneal Uil, Filca – CISL e Fillea CGIL il seguente:

PROTOCOLLO CONDIVISO DEL 24 aprile 2020

(PROTOCOLLO CONDIVISO DI REGOLAMENTAZIONE PER IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL COVID – 19)

Integrazione al "*Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro*" sottoscritto il 14 marzo 2020

L'obiettivo del presente protocollo condiviso di regolamentazione è fornire indicazioni operative finalizzate a incrementare, negli ambienti di lavoro non sanitari, l'efficacia delle misure precauzionali di contenimento adottate per contrastare l'epidemia di COVID-19. Il COVID-19 rappresenta un rischio biologico generico, per il quale occorre adottare misure uguali per tutta la popolazione. Il presente protocollo contiene, quindi, misure che seguono la logica della precauzione e seguono e attuano le prescrizioni del legislatore e le indicazioni dell'Autorità sanitaria.

Fatti salvi tutti gli obblighi previsti dalle disposizioni emanate per il contenimento del COVID-19 e premesso che

il DPCM dell'11 marzo 2020 prevede l'osservanza fino al 25 marzo 2020 di misure restrittive nell'intero territorio nazionale, specifiche per il contenimento del COVID – 19 e che per le attività di produzione tali misure raccomandano:

- **sia attuato il massimo utilizzo da parte delle imprese di modalità di lavoro agile per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza;**
- **siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva;**
- **siano sospese le attività dei reparti aziendali non indispensabili alla produzione;**
- **assumano protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, con adozione di strumenti di protezione individuale;**
- **siano incentivate le operazioni di sanificazione nei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali;**
- **per le sole attività produttive si raccomanda altresì che siano limitati al massimo gli spostamenti all'interno dei siti e contingentato l'accesso agli spazi comuni;**
- **si favoriscono, limitatamente alle attività produttive, intese tra organizzazioni datoriali e sindacali;**
- **per tutte le attività non sospese si invita al massimo utilizzo delle modalità di lavoro agile**

si stabilisce che

le imprese adottano il presente protocollo di regolamentazione all'interno dei propri luoghi di lavoro, oltre a quanto previsto dal suddetto decreto, applicano le ulteriori misure di precauzione di seguito elencate - da integrare con altre equivalenti o più incisive secondo le peculiarità della propria organizzazione, previa consultazione delle rappresentanze sindacali aziendali - **per tutelare la salute delle persone presenti all'interno dell'azienda e garantire la salubrità dell'ambiente di lavoro.**

1INFORMAZIONE

- L'azienda, attraverso le modalità più idonee ed efficaci, informa tutti i lavoratori e chiunque entri in azienda circa le disposizioni delle Autorità, consegnando e/o affiggendo all'ingresso e nei luoghi maggiormente visibili dei locali aziendali, appositi *depliants* informativi
- In particolare, le informazioni riguardano
  - l'obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°) o altri sintomi influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l'autorità sanitaria
  - la consapevolezza e l'accettazione del fatto di non poter fare ingresso o di poter permanere in azienda e di doverlo dichiarare tempestivamente laddove, anche successivamente all'ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi di influenza, temperatura, provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc) in cui i provvedimenti dell'Autorità impongono di informare il medico di famiglia e l'Autorità sanitaria e di rimanere al proprio domicilio
  - l'impegno a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del datore di lavoro nel fare accesso in azienda (in particolare, mantenere la distanza di sicurezza, osservare le regole di igiene delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell'igiene)
  - l'impegno a informare tempestivamente e responsabilmente il datore di lavoro della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l'espletamento della prestazione lavorativa, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti

L'azienda fornisce una informazione adeguata sulla base delle mansioni e dei contesti lavorativi, con particolare riferimento al complesso delle misure adottate cui il personale deve attenersi in particolare sul corretto utilizzo dei DPI per contribuire a prevenire ogni possibile forma di diffusione di contagio.

2 MODALITA' DI INGRESSO IN AZIENDA

- Il personale, prima dell'accesso al luogo di lavoro potrà essere sottoposto al controllo della temperatura corporea[1]. Se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5°, non sarà consentito l'accesso ai luoghi di lavoro. Le persone in tale condizione - nel rispetto delle indicazioni riportate in nota - saranno momentaneamente isolate e fornite di mascherine non dovranno recarsi al Pronto Soccorso e/o nelle infermerie di sede, ma dovranno contattare nel più breve tempo possibile il proprio medico curante e seguire le sue indicazioni

Il datore di lavoro informa preventivamente il personale, e chi intende fare ingresso in azienda, della preclusione dell'accesso a chi, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 o provenga da zone a rischio secondo le indicazioni dell'OMS

- L' ingresso in azienda di lavoratori già risultati positivi all'infezione da COVID 19 dovrà essere preceduto da una preventiva comunicazione avente ad oggetto la certificazione medica da cui risulti la "avvenuta negativizzazione" del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza.
- Qualora, per prevenire l'attivazione di focolai epidemici, nelle aree maggiormente colpite dal virus, l'autorità sanitaria competente disponga misure aggiuntive specifiche, come ad esempio, l'esecuzione del tampone per i lavoratori, il datore di lavoro fornirà la massima collaborazione.

3MODALITA' DI ACCESSO DEI FORNITORI ESTERNI

- Per l'accesso di fornitori esterni individuare procedure di ingresso, transito e uscita, mediante modalità, percorsi e tempistiche predefinite, al fine di ridurre le occasioni di contatto con il personale in forza nei reparti/uffici coinvolti
- Se possibile, gli autisti dei mezzi di trasporto devono rimanere a bordo dei propri mezzi: non è consentito l'accesso agli uffici per nessun motivo. Per le necessarie attività di approntamento delle attività di carico e scarico, il trasportatore dovrà attenersi alla rigorosa distanza di un metro
- Per fornitori/trasportatori e/o altro personale esterno individuare/installare servizi igienici dedicati, prevedere il divieto di utilizzo di quelli del personale dipendente e garantire una adeguata pulizia giornaliera
- Va ridotto, per quanto possibile, l'accesso ai visitatori; qualora fosse necessario l'ingresso di visitatori esterni (impresa di pulizie, manutenzione…), gli stessi dovranno sottostare a tutte le regole aziendali, ivi comprese quelle per l'accesso ai locali aziendali di cui al precedente paragrafo 2
- Ove presente un servizio di trasporto organizzato dall'azienda va garantita e rispettata la sicurezza dei lavoratori lungo ogni spostamento.
- le norme del presente Protocollo si estendono alle aziende in appalto che possono organizzare sedi e cantieri permanenti e provvisori all'interno dei siti e delle aree produttive
- in caso di lavoratori dipendenti da aziende terze che operano nello stesso sito produttivo (es. manutentori, fornitori, addetti alle pulizie o vigilanza) che risultassero positivi al tampone COVID-19, l'appaltatore dovrà informare immediatamente il committente ed entrambi dovranno collaborare con l'autorità sanitaria fornendo elementi utili all'individuazione di eventuali contatti stretti.
- L'azienda committente è tenuta a dare, all'impresa appaltatrice, completa informativa dei contenuti del Protocollo aziendale e deve vigilare affinché i lavoratori della stessa o delle aziende terze che operano a qualunque titolo nel perimetro aziendale, ne rispettino integralmente le disposizioni.

4PULIZIA E SANIFICAZIONE IN AZIENDA

- l'azienda assicura la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni e di svago
- nel caso di presenza di una persona con COVID-19 all'interno dei locali aziendali, si procede alla pulizia e sanificazione dei suddetti secondo le disposizioni della circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute nonché alla loro ventilazione
- occorre garantire la pulizia a fine turno e la sanificazione periodica di tastiere, schermi touch, mouse con adeguati detergenti, sia negli uffici, sia nei reparti produttivi
- l'azienda in ottemperanza alle indicazioni del Ministero della Salute secondo le modalità ritenute più opportune, può organizzare interventi particolari/periodici di pulizia ricorrendo agli ammortizzatori sociali (anche in deroga)
- nelle aree geografiche a maggiore endemia o nelle aziende in cui si sono registrati casi sospetti di COVID-19, in aggiunta alle normali attività di pulizia, è necessario prevedere, alla riapertura, una sanificazione straordinaria degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni, ai sensi della circolare 5443 del 22 febbraio 2020..

5 PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI

- è obbligatorio che le persone presenti in azienda adottino tutte le precauzioni igieniche, in particolare per le mani
- l'azienda mette a disposizione idonei mezzi detergenti per le mani
- è raccomandata la frequente pulizia delle mani con acqua e sapone
- I detergenti per le mani di cui sopra devono essere accessibili a tutti i lavoratori anche grazie a specifici dispenser collocati in punti facilmente individuabili.